



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p. c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Vice Sindaco

Ai Sigg.ri Assessori

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale – obbligo attuazione delle azioni ivi previste ai fini del risanamento del Comune di Palermo.

Genti.mi in indirizzo,

come noto, con la Deliberazione n. 98 del 29.06.2023, il Consiglio Comunale ha adottato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267/2000, precedentemente approvato con la Deliberazione n. 6 del 31.01.2022. Tale atto amministrativo comporta una serie di obblighi e responsabilità che richiedono l'immediata attenzione e cooperazione delle SS.LL. al fine di garantire il completo risanamento dell'Ente.

Ai sensi delle disposizioni normative pertinenti, di ritiene opportuno richiamare la Loro attenzione su alcuni punti chiave:

1.- **Trasmissione agli Enti Competenti**: la citata Deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è stata trasmessa al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, al fine dell'avvio del processo di esame e valutazione delle misure proposte nel PRFP, così come rimodulato.

2.- **Rilievi e richieste istruttorie**: la Commissione ha il potere di formulare rilievi o richieste istruttorie per valutare l'effettiva realizzabilità degli obiettivi fissati nel PRFP. È fondamentale rispondere tempestivamente a tali richieste entro trenta giorni dalla ricezione.

3.- **Relazioni periodiche**: è obbligatorio inviare al Ministero dell'Interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PRFP. Queste relazioni devono includere il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. La prima relazione semestrale deve essere trasmessa entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre. Inoltre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno di durata del piano, dovrà essere presentata una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

4.- **Conseguenze del Mancato rispetto degli obiettivi:** Il mancato rispetto degli obiettivi intermedi o il fallimento nel raggiungimento del riequilibrio finanziario comporta l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011. Sicché, ciò potrebbe tradursi nell'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

In conformità con quanto sopra, si ritiene di dovere invitare le SS.LL., n.q., a prendere atto delle misure e azioni approvate dal Consiglio Comunale, come specificate nell'allegato B dell'atto deliberativo, denominato "SEZIONE II — RISANAMENTO", e di provvedere ad adottare, ciascuna delle SS.LL. nell'ambito delle rispettive competenza, le necessarie attività amministrative volte al conseguimento di ciascuno degli obiettivi intermedi stabiliti per il completo risanamento dell'Ente, secondo il preciso cronoprogramma all'uopo previsto.

Inoltre, si sottolinea che alcuni degli obiettivi di fondamentale importanza previsti nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) figurano tra quelli stabiliti nell'Accordo sottoscritto con lo Stato ai sensi della Legge n. 234/2021. Questa circostanza richiede una particolare attenzione nella verifica dell'attuazione dell'Accordo con lo Stato e nel monitoraggio delle misure adottate.

Tale verifica è effettuata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, con cadenza semestrale. Nel caso in cui la Commissione riscontri inopinatamente esiti negativi nelle verifiche, essa è autorizzata a individuare le misure necessarie per garantire l'attuazione dell'Accordo, le quali devono essere implementate entro il successivo monitoraggio semestrale.

È importante notare che, in caso di ripetuta mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, la Commissione trasmette gli esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualità successive, con grave pregiudizio del Piano di Riequilibrio.

Per i Comuni, tra cui rientra il Comune di Palermo, che hanno sottoscritto l'Accordo con lo Stato di cui alla Legge n. 234/2021, gli esiti delle verifiche di cui sopra sono trasmessi alla Corte dei conti, che procede poi a effettuare le verifiche previste dall'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Va notato che per questi Comuni, tra cui figura il Comune di Palermo, rimane sospesa per un periodo di due anni l'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.

Inoltre, per il Comune di Palermo, che ha sottoscritto l'Accordo con lo Stato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo medesimo (1).

(1) L'art. 6 citato, rubricato "Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco", prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

La stretta connessione tra il PRFP e l'Accordo con lo Stato sottolinea l'importanza vitale di adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati, al fine di evitare una potenziale situazione di default economico-finanziario del Comune di Palermo.

Si invita a considerare attentamente queste disposizioni e di agire di conseguenza, garantendo il pieno rispetto degli impegni assunti nell'Accordo con lo Stato e nel Piano di Riequilibrio.

Cordiali saluti.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005

hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.»

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la liberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.”